

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3261 del 28/06/2021
Oggetto	Art.208 Comma 15 del Dlgs.152/2006 ; L.R.13/2015 ; Impianto mobile per il recupero rifiuti mediante l'attività di recupero R5 ; Gruppo di frantumazione marca GASPARIN srl F 100-C denominato FUEGO matricola n. 06016 ; Proponente: CDU Srl con sede legale in Comune di Modena (MO), Via Cavo Argine n. 220 CF 03801820360; AUTORIZZAZIONE UNICA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3372 del 28/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art.208 Comma 15 del Dlgs.152/2006 – L.R.13/2015 – Impianto mobile per il recupero rifiuti mediante l'attività di recupero R5 – Gruppo di frantumazione marca GASPARIIN srl F 100-C denominato FUEGO matricola n. 06016 – Proponente: CDU Srl con sede legale in Comune di Modena (MO), Via Cavo Argine n. 220 CF 03801820360 – AUTORIZZAZIONE UNICA

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti;

l'articolo 208, in particolare, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio ed il comma 15 attribuisce alla Regione ove l'interessato ha la sede legale, la competenza per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva degli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

considerati:

la D.D.G. n. 48 del 19/05/2021 con la quale Arpae ha provveduto al rinnovo, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità dalla loro scadenza, delle convenzioni stipulate nel 2016 con le Province di Piacenza, Ferrara, Forlì-Cesena e Modena e con la Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento da parte dell'Agenzia delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a), Legge n. 56/2014.

la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 8/2019 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Barbara Villani.

Considerato che:

in data 11/02/2020, CDU Srl, avente sede legale a Modena (MO), Via Cavo Argine n. 220 ha presentato domanda alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Sezione di Modena, ai sensi dell'art.208 comma 15 del Dlgs.152/06, assunta agli atti con prot. PGMO/2020/22064, per ottenere l'autorizzazione alla gestione di un impianto mobile per la gestione dei rifiuti mediante l'attività di recupero R5, denominato "Gruppo di frantumazione marca GASPARIIN srl F 100-C denominato FUEGO matricola n. 06016";

La conferenza dei servizi si è riunita in prima seduta il giorno 24/04/2020 ed ha ritenuto opportuno chiedere integrazioni, anche alla luce della nuova disposizione legislativa che ha modificato l'art. 184ter del D.Lgs. 152/2006, in relazione al sistema di gestione dell'attività di recupero dei rifiuti ed alla dichiarazione di conformità dei prodotti ottenuti, oltre a rilevare alcuni errori materiali ed a chiedere la scheda tecnica del frantumatore da autorizzare. Le integrazioni sono state chieste alla ditta CDU con prot. n. 66897/2020.

La ditta ha inviato le integrazioni assunte con prot. 75392/2020 che riguardano:

- la scheda tecnica del macinatore Mod. F100 C della ditta Gasparin;

- il modello di dichiarazione di conformità DDC previsto dall'art. 184Ter del D.Lgs. 152/2006 per l'aggregato riciclato;
- il modello di dichiarazione di conformità DDC previsto dall'art. 184Ter del D.Lgs. 152/2006 e decreto del Ministero dell'ambiente n. 69 per il conglomerato bituminoso;
- il sistema di gestione come richiesto dall'art. 184 ter del dlgs. 152/2006;

La ditta ha inoltre ha dichiarato di rinunciare volontariamente al recupero della tipologia 7.31bis ed ha precisato che il codice EER 170508 è contenuto nella tipologia 7.11 che non era stata citata per errore nell'istanza originaria. Precisa inoltre che per ogni campagna di macinazione le fasi di cantiere sono registrate nel "*modello di monitoraggio cantiere*" fornendo l'elenco dei dati che vengono riportati e gli elementi contemplati dalla scheda predisposta per i materiali.

La Conferenza dei Servizi si è riunita in seconda seduta il 19/11/2020 ed in relazione a quanto disposto dall'articolo 184 ter del D.Lgs n. 152/2006, sulla cessazione della qualifica di rifiuto per le attività di recupero che comportano la produzione di End of Waste e della conformità ai criteri specifici di cui all'art 184-ter comma 3 lett. da a) ad e) del D.Lgs 152/2006 e s.m, i componenti della conferenza ritengono adeguate le dichiarazioni di conformità presentate e la procedura di gestione dei rifiuti.

Considerato inoltre che:

l'autorizzazione richiesta è relativa all'esercizio dell'impianto mobile di triturazione di rifiuti marca Gasparin F100C Fuego. Il frantoio ha una produzione massima stimata dal costruttore di 200 ton/h, l'esperienza della società stabilisce una produzione media ponderale di circa 100 ton/h in funzione della variabilità della durezza e composizione dei materiali generalmente lavorati. L'impianto è provvisto di una tramoggia della capacità di c.a. 4 metri cubi per il carico del materiale, di alimentatore vibrante, di impianto proprio ad acqua per l'abbattimento delle polveri e di un deferrizzatore o separatore magnetico dei componenti metallici in uscita del materiale trattato. Inoltre, è dotato di nastro (frontale) per l'espulsione dei materiali da distribuire in cumuli distinti per granulometria. La pezzatura del materiale in uscita può essere calibrata variando la regolazione dell'apertura inferiore delle mascelle.

La ditta intende svolgere l'operazione di recupero (R5), come previsto al DM 05/02/1998 ai punti seguenti:

punto 7.1: "*rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto*";

punto 7.6: "*conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo*", rifiuti inerti di demolizioni e costruzioni, asfalto da frantumare, da destinare effettivamente al riutilizzo con recupero di materia, tramite campagne di frantumazione mediante l'utilizzo dell'impianto mobile descritto;

punto 7.11: "*pietrisco tolto d'opera*".

I rifiuti derivano principalmente dall'attività di demolizioni di fabbricati civili, industriali o altri manufatti aventi caratteristiche rientranti nelle tipologie di cui al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. corrispondenti ai seguenti Codici Rifiuti (EER):

punto 7.1:

- 17 01 01 Cemento
- 17 01 02 Mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramiche
- 17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce

17 08 01

- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

punto 7.6:

- 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

punto 17.11:

- 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

Dai rifiuti sopra elencati, si intende produrre materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi interconnesse, meccaniche di frantumazione, separazione della frazione metallica e altre eventuali frazioni indesiderate, per l'ottenimento di materiali inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata. I materiali ottenuti devono rispettare Allegato C) della circolare del Ministero dell'ambiente 5205/2005.

La quantità dei rifiuti inerti destinati al recupero nell'anno è stimato in c.a. 132.000 t.. Il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 05/02/98.

La materia prima secondaria ottenuta, in attesa di essere destinata agli usi previsti, verrà collocata in cumuli, mediante nastro trasportatore e/o con mezzi movimento terra, nelle zone del cantiere contraddistinte per tali depositi.

L'attività di recupero tramite il mezzo mobile è riassunta nelle seguenti fasi principali:

1. Installazione del cantiere.
2. Demolizione.
3. Lavorazione e frantumazione.
4. Dismissione del cantiere.

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL FRANTUMATORE

Potenza massima installata	127 KW (170 HP)
Alimentatore a vibrazione	Dim. 800x2.600 mm
Tipo frantoio	F 100 - C
Dimensioni bocca di carico	mm 2.200x3.000
Pezzatura massima di alimentazione	400≥600 mm
Produzione media	100 t/h
Larghezza soles carro cingolato	400x 3.075 mm
Peso totale	26.000 Kg

La ditta dichiara che le emissioni sonore sono dovute in gran parte al processo di frantumazione e al tipo di materiale frantumato e riporta i risultati delle misurazioni come dichiarate dal

costruttore, eseguite su questo tipo di frantumatore che sono i seguenti:

F 100 C - fuoco	CAMERA DI FRANTUMAZIONE	ZONA COMANDI	ALLA DISTANZA DI 11 MT.
MACCHINA A VUOTO CON UTENZE A REGIME Leq in dBA	94	85	80
MACCHINA IN FASE DI LAVORO A PIENO CARICO Leq in dBA	105	102	85

La ditta CDU dichiara che in corrispondenza della postazione dell'operatore, il livello di rumorosità può essere facilmente superiore a 85 dB, in fase di lavoro.

Le relazioni di riferimento sono quelle conservate al prot. di Arpae ai nn.22064 e 75392/2020.

Visto che:

durante l'iter istruttorio sono stati acquisiti:

- il contributo istruttorio espresso dal Comune di Modena, assunto al prot. di Arpae con il n. 166637/2020, in merito alla destinazione urbanistica dove verrà parcheggiato il macinatore, precisando che “[...] solo la manutenzione e la sosta del mezzo quando non utilizzato avvengono presso la sede legale della ditta CDU in via Cavo Argine n. 220 a Modena, restando le operazioni di macinazione presso cantieri esterni alla sede della ditta [...]”.
- il contributo istruttorio espresso dal Distretto di Modena di ARPAE, prot. 165510/2020, con il quale ha chiesto di inserire prescrizioni nell'atto autorizzativo.

Durante la Conferenza di Servizi non sono stati rilevati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ed è stato unanimemente concordato di rilasciare l'Autorizzazione Unica alla ditta CDU srl. Si ritiene pertanto possibile provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica con le prescrizioni individuate nel presente atto.

Dalla consultazione della White list della provincia di Modena presso la Prefettura, risulta che la ditta CDU srl è iscritta nella White List con certificazione protocollo 41353/2019 del 31/05/2019 emesso dal Prefetto di Modena, in corso di aggiornamento.

Visti inoltre:

- la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, in atti al prot. 22064/2020;
- la dichiarazione del gestore di consenso al trattamento dei dati personali contenuti nell'istanza e nella documentazione tecnica ed amministrativa per le finalità meramente istituzionali in osservanza delle disposizioni del D.Lgs., 196/2003 e s.m.e i.; in atti al prot. 22064/2020;

Dato atto:

che sono state riscalate da questa Agenzie le spese istruttorie tramite bonifico bancario, quantificate in 402,00 euro.

Le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo il seguente importo:

Art.5.4 IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E RECUPERO (ECCEPPO GLI IMPIANTI MOBILI DI SOLA RIDUZIONE VOLUMETRICA): **250.000,00 euro**.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Elena Manni, dell'Unità rifiuti e bonifiche del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, che attesta l'assenza di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia- Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

La sottoscritta dichiara l'assenza di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- A) di autorizzare ai sensi dell'art.208 comma 15 del Dlgs.152/06 la società CDU Srl, avente sede legale a Modena (MO), Via Cavo Argine n. 220, allo svolgimento dell'attività “R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche” di cui all'allegato C, Parte Quarta del D.lgs 152/06, per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da effettuarsi presso terzi, tramite l'utilizzo di impianto mobile di triturazione.
- B) di stabilire che la validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
1. L'autorizzazione è riferita all'impianto di trattamento mobile denominato “Gruppo di frantumazione marca GASPARIN srl F 100-C denominato FUEGO matricola n. 06016”.
 2. I rifiuti per i quali è ammessa l'operazione di trattamento di frantumazione e vagliatura presso terzi sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

3. Le operazioni di trattamento devono riguardare esclusivamente i rifiuti ricadenti nella tipologia EER autorizzata e prodotti nel luogo ove viene, di volta in volta, installato l'impianto.
4. Preliminarmente al trattamento dei rifiuti devono essere verificati:
 - a) l'assenza di impurità (plastiche, cavi elettrici, isolanti, ecc.), che devono essere separate e correttamente smaltite in quanto non compatibili con la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal trattamento;
 - b) l'assenza di amianto, utilizzando un metodo analitico con adeguato limite di rilevabilità (metodi MOLP o SEM come previsto dal D.M.06/09/1994); nel caso di presenza di lastre in fibrocemento, la ditta è tenuta ad accertare preventivamente la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto; qualora durante l'attività sia rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, questi devono essere rimossi e gestiti conformemente alla normativa vigente in materia.
5. Per i rifiuti identificati con i codici EER **170101, 170102, 170103, 170107, 170802 e 170904** è autorizzata la seguente attività di recupero:
 - a) l'attività deve essere svolta in piena conformità con tutte le caratteristiche definite al **punto 7.1** dell'allegato 1, suballegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii., ossia:
 - 1) i rifiuti da trattare devono provenire da attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento; devono essere costituiti da materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto;
 - 2) sono ammesse le seguenti attività di recupero dei rifiuti:
 - messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/1998 [R5];
 - utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto precedente (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 05/02/1998 [R5].
 - 3) ogni 3.000 m³ di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto prodotto dal trattamento dei rifiuti di cui sopra, e comunque almeno una volta per ogni campagna di attività, qualora i volumi prodotti fossero inferiori a 3.000 m³, il gestore deve effettuare il test di cessione ai sensi dell'allegato 3 al D.M.

5/02/1998 e s.m. e le analisi di caratterizzazione per la verifica della conformità ai requisiti previsti dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205;

- 4) i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se conformi all'allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al DM.05/02/98, così come modificato con DM. 05/04/2006, n.186;
- 5) i test e le analisi di cui sopra devono essere compiuti prima dell'utilizzo o della commercializzazione dei materiali ottenuti dal trattamento dei rifiuti.

6. Per i rifiuti identificati con il codice EER **170302** sono autorizzate le seguenti attività di recupero:

- a) l'attività deve essere svolta in piena conformità con tutte le caratteristiche definite al **punto 7.6** dell'allegato 1, suballegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii., ossia:
 - 1) i rifiuti da trattare devono provenire da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo; devono essere costituiti da rifiuto solido costituito da bitume ed inerti;
 - 2) sono ammesse le seguenti attività di recupero dei rifiuti:
 - produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5];
 - realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
 - 3) i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se rispettano quanto previsto dal Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 n.69

7. Per i rifiuti identificati con il codice EER **170508** sono autorizzate le seguenti attività di recupero:

- a) attività svolta in piena conformità con tutte le caratteristiche definite al **punto 7.11** dell'allegato 1, suballegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii., ossia:
 - 1) i rifiuti da trattare devono provenire da manutenzione delle strutture ferroviarie; devono essere costituiti da pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%;
 - 2) è ammessa la seguente attività di recupero dei rifiuti: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con separazione delle frazioni indesiderate e della eventuale frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e per sottoporre la frazione inerte alle seguenti operazioni di recupero:
 - formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 05/02/1998) [R5];
 - 3) ogni 3.000 m³ di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto prodotto dal trattamento dei rifiuti di cui sopra, e comunque almeno una volta per ogni

campagna di attività, qualora i volumi prodotti fossero inferiori a 3.000 m³, il gestore deve effettuare il test di cessione ai sensi dell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. e le analisi di caratterizzazione per la verifica della conformità ai requisiti previsti dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205;

4) i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se conformi alle norme UNI vigenti, all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e/o alle norme UNI vigenti, ed allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. (test di cessione dell'eluato);

5) i test e le analisi di cui sopra devono essere compiuti prima dell'utilizzo o della commercializzazione dei materiali ottenuti dal trattamento dei rifiuti.

8. Le operazioni di trattamento devono riguardare esclusivamente i rifiuti ricadenti nella tipologia EER autorizzata e possono essere effettuate esclusivamente presso i cantieri o siti di produzione del rifiuto: non è ammesso il trattamento di rifiuti provenienti da altri siti o cantieri.
9. Qualora l'impianto venga utilizzato presso siti sottoposti a procedura di bonifica ambientale ai sensi del capitolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/06, l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni imposte dall'autorità competente relativamente alle procedure di bonifica ambientale medesime.
10. La responsabilità della verifica delle condizioni di cui sopra, nonché la caratterizzazione dei materiali ottenuti, è a carico della ditta titolare della presente autorizzazione.
11. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a conservare presso la propria sede legale:
 - a) relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, i certificati analitici e/o ogni altra documentazione attestante la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Tale documentazione deve essere acquisita preventivamente alle operazioni di trattamento;
 - b) copia delle certificazioni analitiche relative ai test di cessione e alle caratteristiche prestazionali di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205.
12. Nel caso di recupero di rifiuti non derivanti da operazione di demolizione selettiva, nei cantieri di utilizzo dell'impianto di frantumazione deve essere prevista la presenza di cassoni scarrabili per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dal trattamento e costituiti da legno, plastica, metallo, carta ed isolanti, ecc..
13. L'impianto deve essere dotato del sistema di deferizzazione in caso di trattamento in impianti/ cantieri dove non si effettua la demolizione selettiva e dove la tipologia dei rifiuti trattati presuppone la presenza di materiali ferrosi.
14. Il frantumatore deve essere utilizzato solo per il trattamento di materiali "secchi", escludendo pertanto il trattamento di materiali argillosi o palabili.
15. I rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero, devono essere mantenuti separati dalle materie prime prodotte e devono essere conferiti ad impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati.
16. Al fine di limitare il più possibile la diffusione di polveri:
 - l'attività di frantumazione deve essere condotta con l'ausilio dei sistemi di nebulizzazione previsti e deve essere garantito il buon funzionamento di questi;
 - devono essere adottati accorgimenti gestionali anche durante le fasi di carico

- scarico e movimentazione dei rifiuti (come ad esempio minimizzare l'altezza del punto di scarico, bagnare i rifiuti nella fasi di movimentazione all'interno dell'aera ecc.);
- i cumuli dei materiali da avviare a trattamento e quelli trattati devono essere umidificati e/o protetti dall'azione del vento;
 - l'utilizzo dei sistemi di bagnatura dell'impianto mobile o di altri sistemi ausiliari utilizzati a tale scopo deve essere condotto in modo tale da garantire un'adeguata umidificazione dei materiali al fine di evitare emissioni diffuse, evitando che eccessivi quantitativi di acqua irrorata provochino fenomeni di ruscellamento e formazione di pozze;
17. La gestione delle acque reflue di dilavamento dell'area del cantiere deve rispettare quanto disposto dalla parte terza del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalle normativa regionali vigenti in materia;
 18. Secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 1121 del 21/01/2019, le altezze di abbancamento dei cumuli devono essere commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza è opportuno limitare le altezze di abbancamento dei cumuli a tre metri, ovvero, il titolare della presente autorizzazione deve redigere una relazione esplicitiva accompagnata dall'opportuna dimostrazione relativa alla sicurezza e stabilità di cumuli di altezza superiore a tre metri, firmata da un tecnico competente; copia dell'elaborato deve essere conservata presso il cantiere.
 19. Presso la sede legale della ditta CDU srl di via Cavo Argine, n. 220 a Modena, l'impianto di macinazione può essere esclusivamente tenuto in deposito e non può essere utilizzato per eseguire operazioni di macinazione.
 20. Fatte salve le eventuali procedure ambientali da attivare ai sensi del Titolo III del d.lgs 152/2006 e s.m. e delle normative regionali in materia di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 208 c. 15 del d.lgs 152/2006 e s.m., per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'autorità competente nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione nonché l'ulteriore documentazione richiesta dall'autorità;
 21. La campagna di recupero tramite mezzo mobile deve avere carattere temporaneo pertanto nella comunicazioni di inizio attività deve essere specificato il periodo presunto dell'attività, il periodo di lavorazione giornaliero, nonché il responsabile tecnico dell'impianto;
 22. L'impianto deve operare in area recintata ed avere la cartellonistica di avvertimento al fine limitare l'intrusione dei non addetti ai lavori, ed evitare conferimenti di rifiuti abusivi;
 23. La macchina operatrice deve essere conforme a quanto previsto nel D.lgs n.262 del 04/09/2002 *"Attuazione della direttiva 2001/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"*.
 24. La ditta, per le campagne del mezzo mobile svolte presso i cantieri collocati nel territorio della Regione Emilia Romagna, deve presentare al Comune territorialmente competente domanda per l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, così come previsto dalle specifiche disposizioni regionali e comunali.
 25. Per le campagne del mezzo mobile, svolte presso le sedi aziendali dei clienti produttori/detentori dei rifiuti, la ditta si deve attenere alle prescrizioni/disposizioni contenute nella nulla osta acustico comunale, nelle autorizzazioni settoriali o nei titoli

ambientali Acqua, Aria Rumore dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alle singole aziende.

26. L'utilizzo dell'impianto in cantieri o siti ubicati in territorio extraregionale deve avvenire in accordo con le leggi nazionali e regionali vigenti in materia di rumore.
27. Fatte salve eventuali diverse prescrizioni e/o deroghe stabilite dal Comune territorialmente competente, l'impianto potrà essere utilizzato solo in orario diurno nel rispetto del regolamento comunale in materia e dovrà prevedere eventualmente sistemi di mitigazione dell'impatto acustico nel rispetto della normativa vigente in materia (L. n° 447/95 e s.m.i.); in ogni caso dovrà essere garantito il rispetto del valore limite di immissione sonora assoluto e differenziale previsto dal DPCM 14/11/1997;
28. L'impianto deve essere mantenuto in ottimo stato di efficienza, manutenzione e pulizia secondo le indicazioni fornite dal costruttore mediante l'apposito libretto di uso e manutenzione;
29. Devono essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.lgs.81/08, ed in particolare l'aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento includendo la valutazione del rumore, nonché alle disposizioni, previste dal decreto medesimo, in materia di cantieri edili temporanei e mobili.
30. Non deve essere ammessa la presenza di operatori ed estranei nel raggio di azione dell'impianto quando questo è in movimento. L'utilizzo dell'impianto è permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei DPI e specifiche attrezzature di lavoro;
31. La gestione del mezzo mobile deve avvenire nel rispetto delle norme sulla sicurezza e quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione della casa costruttrice GASPARINI;
32. Relativamente al funzionamento dell'impianto, e di tutte le componenti elettro – meccaniche si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 "direttive macchine," CEE 89/336 sulla compatibilità elettromeccanica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
33. Quando necessario, il progetto per lo svolgimento della singola campagna di attività deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della LR.4/2018 e della Parte Seconda del Dlgs.152/2006.
34. Ai sensi dell'art.208 comma 15 per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la ditta titolare della presente autorizzazione, **almeno sessanta giorni prima** dell'installazione dell'impianto, **deve comunicare all'autorità competente nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività** allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.
35. E' fatto obbligo alla ditta di possedere la relativa polizza di assicurazione RC per danni a cose ed a persone durante l'esercizio dell'attività;
36. Devono essere osservate le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06, con particolare riferimento alla tenuta dei registri di carico e scarico, ai formulari di trasporto ed alla dichiarazione annuale (MUD) di cui all'art. 188 bis, 188 ter, 189, 190 e 193 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m;

- C) di stabilire che, nel termine di 90 giorni dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere presentata in conformità con quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003 e con le modalità di seguito elencate:
- 1) l'importo della garanzia da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a 250.000,00 €; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - 1) la **comunicazione di avvenuta accettazione**, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - 2) la mancata prestazione della garanzia finanziaria entro il termine prescritto, comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
- D) di stabilire che **l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa** fino all'invio, da parte di ARPAE della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria; pertanto, fino a quel momento l'attività autorizzata non può essere svolta;
- E) di dare atto che sono fatte salve le norme, i regolamenti e disposizioni di pertinenza vigenti, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
- F) di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, **la validità del presente provvedimento è fissata in 10 anni dalla data del presente atto, ovvero fino al giorno 28/06/2031** ed è rinnovabile inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
- G) di stabilire che l'allegato 1 "*Attività di recupero per la produzione di materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (End of Waste) e criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuti*" al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- H) di precisare che la società è tenuta a:
- 1) accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento siano legittimati a detenerli ai sensi di legge;
 - 2) comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente, ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale, negli organismi tecnici (responsabile impianto) e nella configurazione impiantistica;
- I) di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
- 1) tenere aggiornato, presso la sede legale della ditta titolare dell'impianto mobile, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Copia del registro di carico e scarico deve essere mantenuto anche presso il cantiere, sito o stabilimento oggetto di campagna durante il periodo di esecuzione dell'intervento;

- 2) accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento siano legittimati a detenerli ai sensi di legge;
 - 3) presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione;
 - 4) comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - 5) comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- J) di informare che l'Autorità competente per i controlli in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è ARPAE;
- K) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90;
- L) di trasmettere copia del presente atto alla società CDU srl, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati;
- M) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Allegato 1: Attività di recupero per la produzione di materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (End of Waste) e criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuti

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Art.208 Comma 15 del Dlgs.152/2006 – L.R.13/2015 – Impianto mobile per il recupero rifiuti mediante l'attività di recupero R5 – Gruppo di frantumazione marca GASPARIN srl F 100-C denominato FUEGO matricola n. 06016 – Proponente: **CDU Srl** con sede legale in Comune di Modena (MO), Via Cavo Argine n. 220 CF 03801820360–

ALLEGATO 1 all'AUTORIZZAZIONE UNICA

Allegato 1: Attività di recupero per la produzione di materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (End of waste) e criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuti.

1. Fatti salvi gli eventuali ed opportuni dettagli sulle caratteristiche dei rifiuti e dei materiali cessati durante le singole campagne di attività, sono di seguito descritti i criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuti, comprensivi delle tipologie di rifiuti in ingresso, del processo di recupero, delle caratteristiche dei prodotti ottenuti e delle destinazioni d'uso finale di detti prodotti (EoW):

EER rifiuti in ingresso	Descrizione del rifiuto e condizioni di ammissibilità	Processo di trattamento	Caratteristiche dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto
170101 170102 170103 170107 170802 170904	Tipologia, provenienza e caratteristiche conformi a quelle indicate rispettivamente ai punti 7.1, 7.1.1 e 7.1.2 dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.	Eventuale preliminare selezione e cernita meccanica e/o manuale di frazioni indesiderate (carta, plastica, vetro, legno, materiali ferrosi e non ferrosi, ferro, arredi, rivestimenti, e, più in genere, materiali edilizi diversi da materiale inerte da costruzione), vagliatura, macinazione, frantumazione del materiale inerte e separazione della frazione metallica	Materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi alle norme UNI vigenti, all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e/o alle norme UNI vigenti, ed allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. (test di cessione dell'eluato). Campionamento ed analisi: ogni 3.000 m ³ di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto prodotto dal trattamento dei rifiuti e comunque almeno una volta per ogni campagna di attività, qualora i volumi prodotti fossero inferiori a 3.000 m ³
170508	Tipologia, provenienza e caratteristiche conformi a quelle indicate rispettivamente ai punti 7.11, 7.11.1 e 7.11.2 dell'allegato 1 suballegato 1 al d.m. 5/02/1998 e s.m.		
170302	Conglomerato bituminoso conforme all'art. 2 comma 1 lett a) del D.M. n. 69/2018		Da EER 170302: Granulato di conglomerato bituminoso conforme all'allegato 1 al D.M. n. 69/2018

2. Sistema di gestione e controllo della qualità, ai sensi dell'art. 184 ter c. 3 lett d) del d.lgs 152/2006

Prima o in occasione della comunicazione di campagna con il mezzo mobile autorizzato, ai sensi dell'art. 208 c. 15 del d.lgs 152/2006, il gestore deve trasmettere all'autorità competente (ARPAE) una relazione contenente il sistema di gestione e controllo della qualità, ai sensi dell'art. 184 ter c. 3 lett d) del d.lgs 152/2006 che consideri anche le prescrizioni/condizioni stabilite nel presente provvedimento autorizzatorio.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni Centro
via Giardini 472/L | 41124 Modena | tel +39 059/433911 | fax +39 059/357418 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.